

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1495

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINCENZO MANCINI, SAPIENZA, CLEMENTE CARTA,
GASPARI, GELPI, GOTTARDO, GRIPPO, MASTRANZO,
MENGOLI, MORGANDO**

Disposizioni in materia di pubblico impiego

Presentata il 7 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge contiene disposizioni in materia di pubblico impiego, già sottoposte all'esame parlamentare nella X legislatura.

Il testo che si propone è infatti quello approvato dall'XI Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede legislativa, il 30 gennaio 1992.

La fine anticipata della legislatura non ha consentito di perfezionare il provvedimento, che nello specifico si riferisce alle seguenti materie.

L'articolo 1, comma 1, introduce il criterio di disponibilità per rendere operante la mobilità dei pubblici dipendenti.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede l'istituzione di un ruolo speciale

presso il Ministero del tesoro per far fronte alle esigenze delle commissioni mediche.

L'articolo 2 estende la possibilità della costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato anche per i servizi educativi, sociali e per l'infanzia.

Inoltre, il comma 2, attribuisce a province, comuni, comunità montane e unità sanitarie locali la potestà di coprire le rispettive vacanze di organico attraverso il ricorso alla graduatoria degli idonei a seguito di concorsi già svolti, una volta esaminata la disponibilità delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale.

L'articolo 3 regola l'attuazione dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività.

vità previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

L'articolo 4 definisce la procedura per la ricongiunzione dei contributi versati in posizioni giuridiche diverse al fine del conseguimento di un'unica indennità di buonuscita.

L'articolo 5 consente la facoltà ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici di prorogare al compimento del 67° anno di età il collocamento a riposo anche nel caso in cui si siano maturati quaranta anni di servizio utile alla pensione.

L'articolo 6 definisce e completa la procedura di inquadramento del personale statale attuando il dettato del decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'articolo 7 istituisce il ruolo del personale dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria definendo, tra l'altro, con apposita tabella, le dotazioni organiche.

L'articolo 8, infine, fa salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge nn. 102, 191, 260 e 326 del 1989, non convertiti in legge, in materia di disponibilità del personale, di rapporti di lavoro a tempo determinato e di verifica della funzionalità e dell'efficienza della pubblica amministrazione.

In considerazione dell'ampio dibattito già svoltosi sull'argomento nel corso della X legislatura, si raccomanda la rapida approvazione della proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, risulti soggetto a mobilità di ufficio secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, è sostituito dal seguente:

« 1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, è istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale con organico di 1850 unità, da ripartire nelle varie qualifiche e sedi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, fermo restando che alla copertura dei relativi posti si provvede esclusivamente con le procedure di mobilità previste dal comma 3 ».

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prorogate dall'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicem-

bre 1988, n. 554, sono applicabili, oltre che ai settori in esse indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per l'infanzia. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, è consentita anche per i settori predetti, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo. Le stesse disposizioni si applicano ai servizi di assistenza sanitaria ospedaliera prestati dal personale delle Scuole per infermieri professionali dell'Associazione italiana della Croce rossa con oneri a carico della stessa Associazione entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per la copertura di posti in organico resisi vacanti, qualora le liste di collocamento della sezione circoscrizionale interessata risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilità per le qualifiche professionali richieste, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, nonché le unità sanitarie locali, possono procedere ad assunzioni mediante utilizzazione delle graduatorie, se ancora valide, relative a concorsi già svolti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

3. Ai fini del presente articolo, per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1992.

ART. 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spetta in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica può effettuare, periodicamente ed a

campione, la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture e le procedure della pubblica amministrazione tramite un apposito nucleo ispettivo, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne disciplina l'attività, composto da dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le spese per l'accertamento della efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni sono a carico dei capitoli 2543 e 2544 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992 e per gli anni successivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'accertamento può essere realizzato anche attraverso convenzioni con soggetti, pubblici e privati, di comprovata competenza in materia di controllo di gestione. Le amministrazioni sono tenute a fornire le necessarie informazioni ai fini della valutazione della efficienza e della produttività.

3. Fermo restando quanto previsto dal citato articolo 26, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può autonomamente predisporre ed attuare i progetti di cui al medesimo articolo 26 interessanti la pubblica amministrazione, anche per aree territoriali delimitate, di dimensioni non inferiori a quella provinciale.

4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3 del presente articolo possono essere affidate, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad un dirigente generale dello Stato o equiparato, preposto alla direzione di un ufficio periferico dell'Amministrazione dello Stato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la quota parte dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento dei progetti stessi, previo esame del progetto e della congruità del relativo finanziamento da parte della Presidenza del Con-

siglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui al citato articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. I pareri obbligatori del Consiglio di Stato, ove prescritti, debbono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il controllo della Corte dei conti sui progetti è esercitato in via successiva, anche in ordine al risultato della gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta procedura si applica a tutti i progetti previsti dal citato articolo 26.

5. Le convenzioni e i contratti per lo studio, la progettazione, la esecuzione e l'attuazione dei progetti, nonché per la verifica dei risultati, limitatamente al periodo di sperimentazione dei progetti, sono stipulati, anche a trattativa privata, con amministrazioni o enti pubblici o a partecipazione pubblica o con privati di comprovata capacità professionale e solidità economica, o con consorzi, anche misti, appositamente costituiti nelle forme previste dal codice civile.

6. La composizione del comitato tecnico-scientifico di cui al citato articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevista dal comma 10 del presente articolo, è integrata, quando se ne ravvisi l'opportunità, da quattro esperti, di cui due in rappresentanza della commissione per il coordinamento normativo e funzionale della informatica nella Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici, costituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, e due in rappresentanza della commissione per l'automazione dei servizi della pubblica amministrazione del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato.

7. Ai fini dell'approvazione dei progetti previsti dal citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si prescinde dai pareri dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui all'articolo 11 della legge 22 agosto 1985, n. 444, della commissione per il coordinamento normativo e funzionale della informatica nell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici

e dai pareri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

8. La ripartizione percentuale di fondi di cui al citato articolo 26, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppressa, salvo per quanto riguarda il limite massimo del tre per cento destinabile alla stipula delle convenzioni di cui al medesimo articolo 26, comma 6.

9. La realizzazione dei progetti nei settori e per gli scopi previsti dal citato articolo 26, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è effettuata, oltre che con progetti finalizzati e progetti-pilota, anche con progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato.

10. Il comitato tecnico-scientifico di cui al citato articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, svolge, oltre alle attribuzioni in esso previste, funzioni generali di consulenza tecnico-scientifica per il Ministro per la funzione pubblica su tutti i progetti da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa. Esso è composto da dodici esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica, di cui tre in rappresentanza delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nell'Osservatorio del pubblico impiego di cui al comma 7 del presente articolo. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, con oneri a carico delle disponibilità di cui agli stanziamenti del citato articolo 26, il compenso per l'attività dei componenti del comitato predetto.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per particolari, eccezionali e documentate esigenze, possono essere conferite al dirigente generale di cui al comma 4 del presente articolo, in via sperimentale, per un periodo non superiore ad un biennio e per aree territoriali delimitate di dimensioni non inferiori a quella provinciale, le seguenti attribuzioni:

a) l'esercizio dell'attività di coordinamento in materia di pubblico impiego;

b) il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa, anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

c) la effettuazione di analisi con azione di monitoraggio per individuare soluzioni organizzative idonee a migliorare la funzionalità e l'efficienza degli uffici pubblici. Le soluzioni potranno consistere anche in procedure operative eventualmente in deroga a quelle vigenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

d) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento, nel rispetto dei processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, nonché la gestione delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, con i connessi poteri attuativi ed operativi.

12. Il dirigente generale, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 11, si avvale della collaborazione dei dirigenti degli uffici periferici interessati, costituiti in una apposita conferenza di servizio.

ART. 4.

1. Il dipendente che abbia prestato servizi presso amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché di altri enti pubblici non economici, nazionali e locali, in posizioni giuridiche diverse, ha diritto alla ricongiunzione, ai fini del conseguimento di un'unica indennità di buonuscita o di altra indennità di identica natura, comunque denominata, presso l'amministrazione competente in relazione all'ultimo rapporto di lavoro, senza oneri a suo carico, di tutti i periodi connessi ai predetti servizi, anche se ante-

rioni alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché non abbiano dato luogo a corresponsione di indennità di buonuscita comunque denominata.

2. L'indennità di cui al comma 1 è liquidata d'ufficio nei casi di cessazione del servizio per raggiunti limiti di età o per morte e su domanda dell'interessato negli altri casi.

3. La ricongiunzione di cui al comma 1, anche per i rapporti d'impiego in corso relativamente ai servizi pregressi, opera di diritto con le modalità previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferme restando le competenze disciplinate ai commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Ai soli fini dell'individuazione dell'amministrazione presso la quale si effettua la ricongiunzione, l'interessato deve dare comunicazione all'amministrazione di provenienza del nuovo rapporto di impiego entro tre mesi dal suo inizio, ovvero, per i rapporti di impiego in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi da tale data.

5. Nel termine di un anno dall'inizio del nuovo rapporto di impiego, o dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i rapporti in corso a tale data, l'indennità di cui al comma 1 maturata in relazione al precedente impiego deve essere versata all'amministrazione sulla quale incombe l'onere della liquidazione complessiva dell'indennità medesima. Nei casi di ritardo del versamento, la somma è maggiorata degli interessi legali. Ove il ritardo sia da attribuire alla mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 4, l'interesse è posto a carico del dipendente il quale può rinunciare al beneficio della ricongiunzione.

6. Sono abrogati l'articolo 4, il secondo comma dell'articolo 18, l'ottavo comma dell'articolo 26, il secondo e il terzo comma dell'articolo 41 e l'articolo 42 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

ART. 5.

1. I dipendenti civili dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali le disposizioni vigenti prevedono il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, possono, a domanda, continuare a prestare servizio fino al raggiungimento del sessantasettesimo anno di età anche nel caso abbiano maturato quaranta anni di servizio utile a pensione.

2. Il servizio prestato oltre il sessantacinquesimo anno di età ai sensi del comma 1 è valutabile in ogni caso ai fini del trattamento previdenziale di buonuscita ed è computabile ai fini del raggiungimento dei quaranta anni di servizio effettivo, indipendentemente dai periodi comunque equiparabili.

3. La domanda di trattenimento in servizio deve essere presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età.

4. Nei dodici mesi successivi alla data in entrata in vigore della presente legge, i dipendenti in servizio alla stessa data possono presentare la domanda di cui al comma 1 anche in deroga al termine di presentazione previsto dal comma 3.

ART. 6.

1. Il dieci per cento dei posti delle dotazioni organiche cumulative delle qualifiche funzionali delle singole amministrazioni del comparto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, come stabilite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con esclusione della nona qualifica funzionale, è attribuito, a domanda, mediante inquadramento, al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che alla stessa data abbia effettivamente espletato, per almeno cinque anni,

le mansioni dei profili professionali della qualifica funzionale immediatamente superiore a quello di appartenenza e superi apposita prova selettiva ad indirizzo teorico-pratico da svolgersi o mediante *test* bilanciati da risolvere in tempo predeterminato, ovvero mediante colloquio, al fine di accertare il possesso della relativa professionalità.

2. La domanda di partecipazione alla prova selettiva di cui al comma 1, con l'indicazione della qualifica funzionale e dei profili professionali nei quali si chiede l'inquadramento, deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'ammissione alla prova selettiva è richiesta la valutazione favorevole del consiglio di amministrazione, sia in ordine all'effettivo esercizio delle mansioni, sia in ordine alla reale corrispondenza delle stesse con le attribuzioni del profilo professionale nel quale è chiesto l'inquadramento.

3. Il contenuto della prova selettiva, unica per l'accesso a ciascun profilo professionale in ciascuna amministrazione, i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, le sedi di svolgimento della prova sono stabiliti con decreto del Ministro competente da emanare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato. Lo svolgimento delle prove selettive deve avere inizio entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale. Conseguisce l'idoneità nella prova selettiva il personale che riporti una votazione non inferiore a sei decimi. La votazione conseguita nella prova selettiva è incrementata di un punteggio aggiuntivo pari a 0,2 punti per ogni anno di servizio comunque prestato, o frazione superiore a sei mesi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande previsto dal comma 2.

4. Il numero di posti attribuibili al personale utilmente collocato nelle graduatorie relative a ciascun profilo professionale è stabilito proporzionalmente al numero degli idonei di ciascuna di esse, nella percentuale risultante dal rapporto fra il totale dei posti complessivamente attribuibili per l'amministrazione ed il totale degli idonei delle graduatorie di tutti i profili professionali della medesima. L'inquadramento del predetto personale nei profili professionali per i quali è stata sostenuta la prova selettiva avviene secondo l'ordine di graduatoria ed ha effetto dal 1° gennaio 1992 nel limite dei posti disponibili a tale data. Per i posti che si renderanno successivamente disponibili nei contingenti di ciascun profilo professionale, fino al 31 dicembre 1993, gli inquadramenti decorreranno dalla data in cui si verifica la relativa disponibilità. Con effetto dal 1° gennaio 1994 ove, rispetto al numero degli aventi titolo, non vi sia disponibilità di posti nei predetti contingenti di ciascun profilo professionale, l'inquadramento è effettuato in soprannumero.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di trovare ulteriore applicazione le disposizioni di cui al decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312; all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; all'articolo 4, commi 3 e 4, e all'articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 29.000 milioni per l'anno 1992 ed in lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 al-

l'uopo utilizzando l'accantonamento « Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate ».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. È istituito il ruolo del personale dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui alla tabella allegata alla presente legge, nella consistenza organica complessiva fissata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 1991, con contestuale riduzione dei posti nelle qualifiche iniziali delle amministrazioni di provenienza. Al personale delle qualifiche funzionali compreso in tale ruolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, per il comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Ai dirigenti si applica la normativa relativa alla dirigenza statale.

2. Per la durata in carica del Garante per la radiodiffusione e l'editoria si applica quanto disposto per i membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di trasferimento del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nel ruolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, sono definite le modalità di trasferimento dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale da immettere nel ruolo dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria al fondo di cui all'articolo 6,

comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Il collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentito fino alla definitiva immissione in ruolo del personale di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 8.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, 26 luglio 1989, n. 260, e 23 settembre 1989, n. 326.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA.

(Articolo 7, comma 1)

RUOLO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO DEL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

QUADRO A — DIRIGENTI

Dirigente Generale	n. 3
Dirigente Superiore	n. 7
Primo Dirigente	n. 14
	<hr/>
	n. 24
	<hr/>

QUADRO B — PERSONALE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

IX Livello	n. 10
VIII Livello	n. 25
VII Livello	n. 45
VI Livello	n. 8
V Livello	n. 45
IV Livello	n. 7
III Livello	n. 7
II Livello	n. 7
	<hr/>
	n. 154
	<hr/>

DDL11-1495
Lire 500